



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 44/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MESSA SERALE DEL SABATO E DELLA DOMENICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2020.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato l'isola d'Ischia e, in particolare, questo Comune, ove ci sono stati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

Visti

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ed il D.P.C.M. 11 giugno 2020, nonché i relativi allegati;
- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.C.M. 17 maggio 2020, stabilisce che *"le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni"*; tale disposizione viene ribadita nel D.P.C.M. 11 giugno 2020;

Visto l'Allegato 1 del detto Decreto, avente ad oggetto *"Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo"* il quale prevede, tra l'altro, una serie di prescrizioni per quanto concerne le celebrazioni religiose presso gli edifici di culto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 38 del 15.06.2020 avente ad oggetto *"Apertura al pubblico del cimitero comunale. Nuove modalità"*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 39 del 16.06.2020, con cui è stato così disposto:

- si autorizza il Sac. Luigi Trani, n.q. di Parroco della Chiesa di Santa Maria La Porta in Piedimonte, con sede in questo Comune alla Piazza Luigi Scotti, c.f. 91000120633, nei giorni di domenica 21 e domenica 28 giugno, a celebrare la messa serale, con inizio alle 19:30, presso il piazzale del cimitero comunale;
- il Sacerdote determinerà, in base alle norme vigenti ed all'ampiezza degli spazi, il numero massimo di partecipanti (nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti), garantendo in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale e del divieto di assembramento, l'utilizzo di mascherine e l'osservanza di tutte le altre misure precauzionali per il contenimento



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

*dell'emergenza epidemiologica in corso, compreso il divieto di ingresso per chi presenti sintomi influenzali/respiratori o abbia una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.;
- il suddetto è responsabile circa il rispetto delle anzidette prescrizioni.*

Vista la richiesta, acquisita al prot. com. n. 3655 del 02.07.2020, formulata dal Sac. Luigi Trani, Parroco della Chiesa di Santa Maria La Porta in Piedimonte, con sede in questo Comune alla Piazza Luigi Scotti, c.f. 91000120633, con cui si chiede prorogarsi, anche per il mese di luglio 2020, l'autorizzazione allo svolgimento della messa serale domenicale presso il cimitero comunale, con inizio alle 19/19:30, estendendola anche al sabato;

Considerato che tale soluzione ben contempera le esigenze determinate dall'esercizio della libertà di culto con quelle del contenimento e della prevenzione dell'epidemia da Covid-19;

Ritenuto di poter consentire quanto richiesto, alle condizioni appresso indicate;

Vista la normativa vigente e in particolare il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:

- si autorizza il Sac. Luigi Trani, n.q. di Parroco della Chiesa di Santa Maria La Porta in Piedimonte, con sede in questo Comune alla Piazza Luigi Scotti, c.f. 91000120633, nei giorni di sabato e domenica di tutto il mese di luglio 2020, a celebrare la messa serale, con inizio alle ore 19 / 19:30, presso il piazzale del cimitero comunale;

- il Sacerdote determinerà, in base alle norme vigenti ed all'ampiezza degli spazi, il numero massimo di partecipanti (nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti), garantendo in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale e del divieto di assembramento, l'utilizzo di mascherine e l'osservanza di tutte le altre misure precauzionali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso, compreso il divieto di ingresso per chi presenti sintomi influenzali/respiratori o abbia una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.;



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- il suddetto è responsabile circa il rispetto delle anzidette prescrizioni;
- resta inteso che l'Ente, per motivate ragioni, si riserva di modificare la presente Ordinanza, concedendo ad altri soggetti l'utilizzo dell'area nei giorni e negli orari di cui alla presente.

DISPONE

che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e comunicata al Sac. Luigi Trani, all'addetto al cimitero Sig. Armando Agnese, nonché al Comando di P.M., alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia ed al Commissariato di P.S. di Ischia.

AVVERTE

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile delle sanzioni previste dalle norme vigenti;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

Dalla Residenza municipale, 03 luglio 2020



IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio